



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO



P. 3959/24 in

"PROTOCOLLI E CONVENZIONI"

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
TRIBUNALE DI MILANO
E
ASSOCIAZIONE BAMBINISENZASBARRE ETS**

per la promozione dei diritti dei figli di genitori detenuti e la tutela del legame genitoriale

CONTESTO ISTITUZIONALE

- Vista la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare l'articolo 3 secondo cui in tutte le decisioni l'interesse superiore del fanciullo deve essere preminente, l'articolo 9 che tutela il diritto del fanciullo separato dal genitore a intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo, e l'articolo 12 secondo cui l'opinione del bambino deve essere debitamente presa in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
- Visto il Protocollo d'Intesa "Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti" firmato in data 21.03.2014 e rinnovato nel 2016, nel 2018 e nel 2021 da Ministro della Giustizia, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e Presidente dell'Associazione Bambinisenzasbarre ETS a tutela dei diritti dei 100mila bambini e adolescenti che ogni anno entrano nelle carceri italiane attraverso il riconoscimento formale del diritto di questi minorenni alla continuità del proprio legame affettivo con il genitore detenuto e, al contempo, il diritto alla genitorialità delle persone detenute al cui contenuto ci si richiama.
- Vista la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)5, che ha fatto propri i principi della Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti e ha emanato per i suoi 47 Stati membri omologhe linee guida sulle politiche miranti a tutelare gli interessi dei bambini di genitori detenuti.

CONTESTO OPERATIVO

- L'Art. 8 della Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti istituisce un Tavolo permanente di monitoraggio della sua applicazione che si riunisce trimestralmente, composto da rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, dell'Autorità Garante per l'Infanzia e



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO



l'Adolescenza, del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dell'Associazione Bambinisenzasbarre ETS.

- L'art. 2.2 della Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti invita a mettere in campo tutte le azioni affinché ogni minorenne possa fare visita al genitore detenuto entro una settimana dall'arresto e, con regolarità, da quel momento in poi.
- L'art 5.4 della Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti invita ad adoperarsi al fine di favorire durante il periodo di detenzione, l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di minore età.
- In data 08/06/2017 è stato promosso da Bambinisenzasbarre e istituito con il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia il Tavolo Regionale di monitoraggio della Carta composto dai principali stakeholder istituzionali: gli Istituti Penitenziari, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, il Centro di Giustizia Minorile, Camera Penale, Tribunale ordinario, Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica, Tribunale di Sorveglianza, le Autorità Garanti locali dei diritti dell'Infanzia e dei Detenuti, Ufficio Scolastico di Milano, Regione Lombardia Dipartimento per la Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Comune di Milano Assessorato per le Politiche sociali, Salute e Diritti, Sottocommissione Carceri e ATS.
- Il Tavolo Regionale di monitoraggio della Carta prevede lo svolgimento annuale di sottotavoli tematici rivolti ai Servizi Sociali del Territorio e alle Tutele Minori del territorio e Polizia Penitenziaria con particolare attenzione per le unità coinvolte nel Settore Colloqui.

PREMESSA

- Bambinisenzasbarre fa riferimento a una specifica policy sui minorenni figli di genitori detenuti condivisa con la rete europea Children of Prisoners Europe (COPE).
- Bambinisenzasbarre ha un'esperienza ventennale nella cura delle relazioni familiari in detenzione attraverso interventi di sostegno alla genitorialità e di tutela del diritto dei figli al mantenimento del legame col proprio genitore detenuto.
- Bambinisenzasbarre collabora fin dalla sua fondazione con le Direzioni degli Istituti Penitenziari milanesi realizzando un sistema unico di accoglienza denominato "Sistema Spazio Giallo", l'insieme di interventi di sostegno rivolti al genitore detenuto e alla sua famiglia che accompagnano il nucleo familiare dal momento dell'arresto alle fasi successive del percorso detentivo con al centro l'interesse del figlio.
- Bambinisenzasbarre garantisce lo svolgimento delle sue attività nel rispetto della normativa privacy dettata dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO



LE PARTI CONVENGONO

- A. Il Tribunale costituisce il primo interlocutore delle famiglie che intendono accedere al carcere poiché attraverso la magistratura giudicante competente rilascia l'autorizzazione allo svolgimento del colloquio con il genitore detenuto. Per raggiungere tempestivamente le famiglie prima che i figli minorenni accedano per la prima volta in un istituto penitenziario è raccomandato informare all'atto del rilascio del permesso per il colloquio ordinario/straordinario:
- a) che l'Associazione Bambinisenzasbarre Ets fornisce percorsi specialistici di consulenza e accompagnamento al primo ingresso in carcere senza oneri per le famiglie;
 - b) che le famiglie con figli minorenni che intendono attivare il percorso di consulenza possono rivolgersi a Bambinisenzasbarre tramite:
 - la linea telefonica dedicata Telefono Giallo al n. 392/99.38.324
 - una comunicazione tramite email all'indirizzo telefonogiallo@bambinisenzasbarre.org
- B. A tal fine il Tribunale ordinario di Milano si impegna, attraverso le articolazioni interne di cancelleria facenti capo primariamente alla Sezione GIP-GUP, Direttissime e penali in generale, a fornire alle famiglie con figli minorenni che vogliono accedere a colloqui con soggetti detenuti la possibilità di utilizzare i servizi offerti dall'Associazione Bambinisenzasbarre Ets.
- C. L'Associazione Bambinisenzasbarre Ets monitorerà l'effettivo accesso al servizio durante il periodo di vigenza delle Convenzione, anche al fine di concordare con il Tribunale di Milano ulteriori e migliori strumenti di diffusione.
- D. La presente Convenzione avrà la durata di due anni e potrà essere modificata o integrata in ogni momento dalle parti e rinnovata per altri due anni anche mediante accordo tacito.
- E. Le parti avranno cura di procedere alla massima diffusione per ottenere gli obiettivi di conoscenza utili per l'attivazione del servizio offerto.

MILANO, 20 MAR. 2024

Associazione Bambinisenzasbarre ETS

La Presidente
Lia Sacerdote

Tribunale di Milano

Il Presidente
Fabio Roia